

## **RICHIESTA DI CHIARIMENTO PI134106-19 DEL 04.06.2019**

### **CHIARIMENTI RIFERITI AL LOTTO 1**

Si comunica a codesta rispettabile amministrazione che le caratteristiche oggetto di valutazione dell'offerta tecnica descritte nel disciplinare di gara, evidenziano chiaramente elementi che premiano strumentazione commercializzata da un unico fornitore ben preciso. In particolare facciamo riferimento ai requisiti riportati di seguito con il riferimento puntuale al numero del criterio:

- Criterio di valutazione N.4 (relativo alla sorgente di ionizzazione): sono attribuiti 4 punti alla soluzione che adotta una configurazione dello spray ortogonale rispetto all'ingresso dell'analizzatore, 0 punti per ogni altra configurazione.
- Criterio di valutazione N.7 (Spettrometro MS): Sono attribuiti 2 punti allo strumento che consente di effettuare esperimenti di MS3 o di acquisire spettri MS/MS dei frammenti, mentre nessun punto e' previsto per strumentazione sprovvista di tale possibilità.
- Criterio di valutazione N.8 (Spettrometro MS): Presenza di interfaccia di collegamento tra zona a pressione atmosferica e zona ad alto vuoto che non preveda uso di capillari e/o tubicini di alcun tipo. L'assenza di tale dispositivo e' premiata con 2 punti, mentre la presenza del capillare di trasferimento in vuoto non prevede attribuzione di punteggio migliorativo.
- Criterio di valutazione N.9 (Spettrometro MS): Velocità di scansione. Sono assegnati 3 punti al sistema offerto che presenti la più alta velocità di scansione delle masse (da documentazione ufficiale di gara); Al sistema che dichiara una velocità di scansione pari al requisito minimo (15.000 amu/sec) verranno assegnati 0 punti. Agli altri strumenti il punteggio verrà applicato utilizzando la formula riportata al paragrafo 18.1.2

A tali requisiti, che come detto caratterizzano una particolare strumentazione, sono stati attribuiti punteggi tali da rendere di fatto proibitiva la partecipazione al bando da parte di più concorrenti. Infatti, pur essendo premianti e non mandatori, risultano nella sostanza discriminanti di soluzioni alternative ad una sola e specifica anche alla luce delle esigenze analitiche individuate nello stesso disciplinare di gara.

Risulta infatti difficile comprendere come un requisito quale la possibilità di effettuare esperimenti di MS3 (criterio di valutazione N.7), utile alla caratterizzazione strutturale di una molecola, possa essere considerato migliorativo, quando l'esigenza analitica riguarda esclusivamente una strumentazione dedicata all'analisi quantitativa di sostanze target. Attribuire un punteggio a tale caratteristica piuttosto che alla sensibilità dello strumento, sembrerebbe voler premiare una caratteristica identificativa di un prodotto (lock out) invece che un reale valore aggiunto per l'esigenza specifica.

Anche il criterio di valutazione n.9 attribuisce un punteggio migliorativo sulla base di una specifica che non caratterizza realmente la velocità di scansione dello strumento. In gara viene richiesto infatti un sistema a triplo quadrupolo la cui modalità di acquisizione principale e' la cosiddetta MRM (o SRM, a seconda del fornitore). Risulterebbe quindi logico premiare il numero di transizioni al secondo che lo strumento e' in grado di acquisire invece della velocità di scansione caratteristica di altre tecnologie.

Infine riteniamo che i criteri di cui ai punti numero 4 e 8 non possano essere considerati migliorativi rispetto a soluzioni tecnologicamente diverse ma per lo meno equivalenti dal punto di vista del beneficio pratico che assicurano. Si chiede al riguardo, a codesta rispettabile amministrazione, quale sia la discriminante che porti a premiare una sorgente con angolo di nebulizzazione ortogonale rispetto ad una (come nel caso specifico della soluzione da noi proposta) che abbia un angolo di spray di  $64^\circ$  rispetto all'ingresso dell'analizzatore e garantisca un'elevatissima capacità

di evacuazione dei neutri e quindi un abbattimento del noise strumentale, garantendo valori di sensibilità strumentale superiori a quelli riportati nei requisiti minimi del capitolato di gara. Allo stesso modo si domanda alla medesima amministrazione quale sia il vantaggio che uno strumento sprovvisto di capillare di trasferimento in massa possa offrire rispetto ad una soluzione che preveda la possibilità di rimuovere l'ion transfer tube senza interrompere il vuoto (e quindi senza alcuna perdita di tempo nelle operazioni di manutenzione ordinaria) e sostituirlo con un secondo pulito ed in dotazione. Premesso che la manutenzione e' un'operazione a cui ogni strumento viene sottoposto periodicamente in base alla routine di lavoro, risulta inoltre difficile comprendere quale sia il motivo che porti a valutare negativamente la presenza di uno schermo di protezione della zona dell'ottica dalla matrice iniettata, alla luce del fatto che la pulizia di tale dispositivo capillare avviene con un semplice bagno ad ultrasuoni, che non si tratta di una parte di consumo soggetta ad usura e che, come detto, l'utilizzo non comporta alcun aggravio nei tempi nelle operazioni periodiche di pulizia dello strumento.

I punteggi ci risultano, anche, in contrasto con quanto espressamente disposto dalle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC (aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), in particolare il paragrafo "V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI

Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione".

Ed ancora sempre l'Anac Linee Guida n. 7 del 24 novembre 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 - 12 - 2011) per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture. Paragrafo

#### "4.3 L'importanza di una corretta ponderazione

Strettamente connessa alla scelta dei criteri di valutazione e' ovviamente l'indicazione della relativa ponderazione e, cioè, l'utilità che il singolo elemento di valutazione riveste per la stazione appaltante rispetto alla totalità degli elementi di valutazione dell'offerta per quello specifico appalto. Quanto al merito della scelta relativa al peso o punteggio da attribuire a ciascun criterio, la discrezionalità della stazione appaltante trova, secondo la giurisprudenza, l'unico limite della "manifesta irrazionalità" della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell'intervento. Tali ipotesi, che incidono sulla legittimità del bando, si rinvergono laddove, ad esempio, il valore attribuito ad un criterio sia tale da preconstituire, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio, oppure nei casi in cui, pur avendo adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri".

Considerando quanto sopra, riteniamo quindi che le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato siano in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, ai quali la vs. società dovrebbe uniformarsi nella formulazione dei bandi per la scelta dei propri fornitori.

In particolare, l'art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che "Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza".

Pertanto, le caratteristiche tecniche delle forniture dovrebbero essere definite dalle stazioni appaltanti in modo da non restringere illegittimamente la platea dei potenziali concorrenti.

Alla luce di quanto precede, Vi chiediamo, quindi, di fornire tutti i chiarimenti richiesti anche al fine di rivedere la tabella dei punteggi attribuiti per la procedura di gara sopra descritta, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento, eliminando le illegittime posizioni di vantaggio. Resta inteso che in mancanza di un vostro tempestivo riscontro, entro 5 giorni dalla data della presente, saremmo costretti ad adire le competenti sedi onde tutelare ogni nostro legittimo interesse e buon diritto”.

### RISPOSTA DEL R.U.P.

Sentiti gli assistenti tecnici al R.U.P., di seguito le risposte ai Vostri chiarimenti:

**Come da preventivo studio del mercato di riferimento e come da simulazioni effettuate in fase di progettazione del Capitolato di gara, non si evidenziano elementi premianti un unico fornitore.**

**Di seguito si specificano le risposte di carattere tecnico alla richiesta di chiarimenti del 04/06/19**

**Criterio di valutazione N.4:** configurazione spray ortogonale. Si ritiene che la configurazione ortogonale dello spray aumenti la longevità della sorgente e protegga l'analizzatore da sostanze inquinanti o dall'uso di matrici e/o campioni "sporchi", di conseguenza permette l'iniezione di quantità maggiore di campione a vantaggio della sensibilità.

**Criterio di valutazione N.7:** esperimenti di MS3 o spettri MS/MS dei frammenti. Questa modalità di scansione è utile per eliminare l'effetto matrice che causa una soppressione del segnale dell'analita dovuta all'eventuale presenza di molecole interferenti che coeluiscono. Lavorando su frammenti di terza generazione l'effetto matrice scompare. Uno spettro MS/MS rappresentativo dei frammenti della molecola può essere analogamente usato come ulteriore conferma dell'identità della stessa in presenza di interferenti.

**Criterio di valutazione N.8:** assenza di capillari e/o tubicini di alcun tipo. Il vantaggio attribuito a questa caratteristica tecnica è legato all'efficienza di lavoro giornaliero (nessun tempo morto per il lavaggio, nessuna sostituzione del capillare) e, soprattutto alla riduzione di effetti memoria e formazione di addotti.

**Criterio di valutazione N.9:** velocità di scansione. La velocità di scansione, parametro standardizzato per tutti gli spettrometri di massa, è stato preso in considerazione al fine di mettere la commissione nella condizione di fare una valutazione oggettiva di tutte le macchine proposte. Per valutare le performance dello strumento in modalità MS/MS, è stato considerato anche il parametro dwell time, premiato con il Criterio di valutazione N.5.

**Per quanto attiene il parametro "Sensibilità",** si sottolinea che, seppur non denominato con il termine sensibilità, tale parametro è individuabile in diversi parametri da premiare con una distribuzione di punteggi che nel totale corrispondono a ben 28 punti.

IL R.U.P.  
Ing. Domenico SAVINO